

## **ACCORDO ATTUATIVO**

tra

### **Inail**

**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,**

con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144

nella persona del Direttore Generale dott. Marcello Fiori

e

### **Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP)**

con sede in Roma, piazzale di Porta Pia, 121

nella persona del Presidente prof. David Lazzari

relativo al supporto psicologico-psicoterapeutico in favore degli assistiti Inail

### **PREMESSO CHE**

- In data 16 ottobre 2023, l'Inail ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, di durata triennale, che individua all'art. 1, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti finalità:
  - assicurare, da parte dell'Istituto, l'erogazione tempestiva, uniforme e omogenea di interventi di supporto psicologico-psicoterapeutico in favore dei propri assistiti;
  - assicurare generali ambiti di cooperazione in materia di formazione e attivazione di tavoli tecnici di studio;
  - attivare specifici progetti nell'ambito della prevenzione e della gestione di rischi psicosociali, anche con il contributo di psicologi professionisti esperti nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

- assicurare la cooperazione nell'ambito della psicologia forense, secondo quanto meglio precisato al successivo articolo 2, anche mediante consulenze specialistiche con l'esecuzione di attività testologiche a supporto delle definizioni medico legali dei casi.
- Con il citato Protocollo le parti hanno definito, all'articolo 2, i seguenti ambiti di collaborazione:
  - assicurare una comunicazione capillare in ordine all'esistenza della procedura comparativa indetta dall'Inail, mediante avviso pubblico, per la selezione di professionisti psicologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, provvisti di particolare esperienza in tema di disabilità e trattamento di eventi luttuosi o post-traumatici, con l'obiettivo di strutturare una funzione interna all'Istituto e integrare l'équipe multidisciplinare con la figura dello psicologo-psicoterapeuta secondo modalità e condizioni, anche economiche, uniformi sul territorio nazionale, anche ai fini della tempestiva presa in carico dell'assistito;
  - istituire, sulla base della volontaria adesione dei professionisti, elenchi regionali (eventualmente ripartiti su base provinciale) di psicologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente "accreditati Inail", per fornire supporto psicologico-psicoterapeutico nei confronti degli assistiti Inail, in esercizio della libera scelta degli stessi, secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero della Salute n. 165 del 19 luglio 2016 - All. 1, Tabella c) e con oneri a carico dell'Istituto;
  - condividere una formazione specifica sia in favore dei professionisti inseriti nei suddetti elenchi, sia dei professionisti selezionati dall'Inail ad esito della procedura comparativa sopra indicata utile ad assicurare una omogenea presa in carico per gli interventi di sostegno e reinserimento nella vita di relazione;
  - attivare, eventualmente anche per il tramite della "Fondazione della Professione Psicologica Adriano Ossicini", istituita presso il CNOP, specifici progetti di collaborazione, in particolare per la prevenzione e la gestione dei rischi relativi alle violenze e alle molestie in ambito lavorativo;
  - attivare percorsi di formazione in ambito di psicologia forense a supporto delle attività medico legali dell'Inail;
  - valutare, anche attraverso tavoli tecnici di studio, la standardizzazione di percorsi intrapresi dall'Inail, onde assicurare un livello omogeneo delle prestazioni di supporto psicologico-psicoterapeutico.

- Gli articoli 2, 4 e 5 del Protocollo prevedono che i suddetti ambiti di collaborazione siano oggetto di più puntuale disciplina in appositi Accordi attuativi, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento di cui all'art. 3.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

Oggetto del presente Accordo è:

- ✓ costituire il Comitato di coordinamento di cui all'art. 3 del Protocollo d'intesa, la cui disciplina è da ritenersi applicabile anche per i successivi accordi attuativi;
- ✓ regolare, tra gli ambiti di collaborazione di cui all'art. 2 del Protocollo d'intesa, richiamati in premessa, quelli volti ad assicurare da parte dell'Istituto un'offerta organica e qualificata su tutto il territorio nazionale delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche nei confronti dei propri assistiti nonché dei loro familiari e dei conviventi come espressamente individuati dall'art. 1 della circ. n. 7/2022, ovvero:
  1. l'istituzione, sulla base della volontaria adesione dei professionisti, di elenchi regionali (eventualmente ripartiti su base provinciale) di psicologi in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Accordo, per fornire le prestazioni professionali di seguito individuate nei confronti dei destinatari specificati all'art. 3, anche in caso di evento mortale, secondo le tariffe evidenziate all'art. 4 e con oneri a carico dell'Istituto, a garanzia della libera scelta dell'assistito;
  2. la cooperazione nello svolgimento di una formazione specifica sia in favore dei professionisti inseriti nei suddetti elenchi, sia dei professionisti selezionati dall'Inail ad esito di procedure comparative, per assicurare una forma qualificata e omogenea di assistenza in materia di reinserimento nella vita di relazione, anche a supporto delle équipe multidisciplinari dell'Istituto;

3. la cooperazione, anche attraverso tavoli tecnici di studio, volta al monitoraggio dell'efficacia dei percorsi di supporto psicologico-psicoterapeutico intrapresi dall'Istituto, onde assicurare un livello omogeneo delle prestazioni erogate.

Si rinvia a ulteriori accordi attuativi la finalizzazione della collaborazione negli altri ambiti di intervento del Protocollo.

## **Articolo 2**

### **Comitato di coordinamento**

Come previsto dall'art. 3 del richiamato Protocollo d'intesa, è costituito un Comitato di coordinamento con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 2 del Protocollo stesso.

Il Comitato è composto da tre referenti per ciascuna Parte, così individuati:

Per Inail:

1. Il Direttore *pro tempore* della Direzione centrale prestazioni socio sanitarie - o suo delegato
2. Il Sovrintendente *pro tempore* della Sovrintendenza sanitaria centrale - o suo delegato
3. Il Direttore *pro tempore* della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione - o suo delegato

Per CNOP:

1. Il Presidente *pro tempore* o suo delegato
2. Il Vicedirettore *pro tempore* o suo delegato
3. Consulente legale specificatamente incaricato

Al Comitato sono affidati i compiti di:

- predisporre il piano delle attività delineando gli indirizzi tecnici e organizzativi;
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- proporre modifiche e integrazioni al presente atto, a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell'Accordo attuativo;
- elaborare il rendiconto delle attività svolte e degli obiettivi perseguiti da sottoporre ai rispettivi organi competenti.

Il Comitato di coordinamento potrà essere convocato anche da una sola delle Parti, sentita l'altra.

Le Parti, previa condivisione, potranno valutare l'eventuale partecipazione al Comitato di ulteriori referenti esperti su ambiti specifici (i.e. disegno di ricerca sul monitoraggio degli esiti) che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, contribuendo al buon andamento dei lavori.

### **Articolo 3**

#### **Destinatari del supporto psicologico-psicoterapeutico**

In linea con il Capo IV del "*Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione*" approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 404 del 14 dicembre 2021 (di seguito Regolamento), con la Circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022 e relativi allegati (di seguito circ. n. 7/2022), le persone che possono accedere al sostegno psicologico-psicoterapeutico sono individuate attraverso appositi progetti, elaborati dalle équipes multidisciplinari di I e/o II livello dell'Istituto.

I potenziali destinatari sono:

- assistiti Inail nel periodo di inabilità temporanea assoluta, per i quali si renda necessaria una "presa in carico tempestiva", tenuto conto del quadro clinico-diagnostico conseguente all'evento, al fine di un più efficace reinserimento nell'ambiente sociale, di vita e di lavoro;
- assistiti Inail nei confronti dei quali siano state riconosciute menomazioni fisiche e/o psichiche di qualsiasi grado conseguenti a infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
- i familiari e i conviventi del lavoratore infortunato/affetto da malattia professionale e del lavoratore deceduto per cause lavorative.

I familiari, per i quali non è richiesto il requisito della convivenza, sono espressamente individuati dall'art. 1 della circ. n. 7/2022: il coniuge, la persona unita civilmente, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle (familiari entro il secondo grado). Sono, inoltre, inclusi i conviventi risultanti dallo stato di famiglia anagrafico dell'assistito.

L'assistenza psicologica-psicoterapeutica in favore delle persone sopra indicate viene erogata, con oneri a carico dell'Istituto mediante libera scelta, da parte del beneficiario, del professionista presente nei sopraindicati elenchi, pubblicati sul sito Inail e sul sito del CNOP, previa approvazione del progetto, di cui al primo capoverso (cfr. art. 5), ed è remunerata secondo quanto stabilito al successivo articolo.

Nei casi di evento mortale o in cui sia rilevata esigenza di particolare tempestività di intervento, anche tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'evento e/o delle modalità di accadimento, il sostegno psicologico può essere attivato direttamente, mediante adozione di verbale, dall'equipe multidisciplinare che ne dà comunicazione e lo trasmette alla Direzione regionale/provinciale, ai fini delle previste autorizzazioni.

#### **Articolo 4**

#### **Prestazioni professionali**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono finalizzate:

- al massimo recupero possibile dell'integrità psico-fisica dell'assistito attraverso la realizzazione delle condizioni necessarie per il reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa e per l'elaborazione del trauma;
- a fornire sostegno alle persone di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento per il raggiungimento di livelli maggiori di consapevolezza delle conseguenze dell'evento lesivo di origine lavorativa e per l'acquisizione di competenze e strategie idonee alla gestione delle problematiche derivanti dalla condizione di disabilità acquisita;
- a fornire sostegno per la gestione del lutto ai familiari dei lavoratori deceduti per cause lavorative, come espressamente definiti dall'art. 3 del Regolamento.

Il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese è pari all'importo indicato nella tabella c) dell'allegato 1, al decreto del Ministero della Salute n. 165 del 19 luglio 2016, ovvero:

Prestazioni	Importo in euro	Specifiche
<b>PSICOLOGIA CLINICA</b>		
4. Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta) - include visita psicologica	75 €	
9. Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con	110 €	Comprende primo colloquio e relazione iniziale

descrizione analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto di intervento)		
<b>DIAGNOSI PSICOLOGICA</b>		
13. Certificazione e relazione breve psicodiagnostica	45 €	Valida per - relazione in itinere (45€) - relazione finale (45€)
21. Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi, test di profitto	250 €	
<b>PSICOTERAPIA</b>		
31. Psicoterapia individuale (per seduta)	90 €	
32. Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta)	120 €	

La remunerazione delle prestazioni è da intendersi onnicomprensiva di qualsiasi costo accessorio, con espresso divieto del professionista di applicare tariffe più elevate.

Gli importi indicati nella tabella precedente non possono essere modificati dalle Parti, se non secondo le modalità di cui al seguente art. 9.

## **Articolo 5**

### **Elenchi dei professionisti aderenti all'iniziativa Inail.**

#### **Erogazione e rinnovo degli interventi**

I professionisti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6, in grado di garantire l'erogazione di tutte le prestazioni di cui all'art. 4, verranno inseriti in elenchi stilati e pubblicati secondo quanto previsto all'art. 7 e messi a disposizione dei destinatari degli interventi di cui al precedente art. 3.

L'erogazione dell'attività professionale è subordinata alla redazione di un "progetto di reinserimento nella vita di relazione" da parte della competente équipe multidisciplinare Inail, secondo quanto previsto dalla circ. n. 7/2022, ai punti 10.2 e ss., o di un "verbale semplificato", per i casi previsti all'articolo 3.

Il professionista, individuato dall'assistito nell'esercizio della libertà di scelta terapeutica nell'ambito dei suddetti elenchi, predispone, su richiesta dell'interessato, il preventivo/scheda progetto di cui all'allegato 4 della predetta circolare Inail.

Considerato che gli interventi di cui al presente accordo necessitano di adeguata sperimentazione, si conviene che i progetti di supporto saranno elaborati nell'ambito della durata massima di sei mesi dall'attivazione dell'intervento, rinnovabili per ulteriori sei mesi.

L'onere economico grava su Inail, sulla base di documentazione fiscale emessa dal professionista secondo le indicazioni generali adottate dall'Istituto.

Il professionista ha l'onere di inviare apposita relazione finale che attesti gli interventi messi in atto, anche al fine di consentire alla Sede Inail competente di verificarne la regolare esecuzione, accertare la corrispondenza dell'importo esposto in fattura e autorizzarne il conseguente pagamento.

La relazione finale redatta dal professionista è necessaria anche ai fini della valutazione dei risultati raggiunti e dell'eventuale rinnovo degli interventi. Il rinnovo, qualora non comporti integrazioni e/o modifiche al progetto, è disposto con le stesse modalità semplificate previste dall'art. 3.

## **Articolo 6**

### **Requisiti dei professionisti**

Le prestazioni psicologiche-psicoterapiche saranno erogate dagli psicologi iscritti alla sezione A (ex d.p.r. 5 giugno 2001 n. 328 e d.l. 9 maggio 2003 n. 105) dell'Albo degli Psicologi ed autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3 della legge 56/1989 che manifestino la volontà di aderire all'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo tramite comunicazione al CNOP, nelle modalità indicate all'art. 7.

## **Articolo 7**

### **Impegni delle Parti e formazione degli elenchi**

Con la sottoscrizione del presente Accordo il CNOP si impegna a:

- a) dare comunicazione del Protocollo d'intesa e del presente Accordo ai Consigli territoriali dell'Ordine e agli iscritti all'Albo;
- b) favorire l'adesione dei professionisti psicologi, muniti dei requisiti sopra indicati, dando rilievo alle azioni oggetto del presente Accordo e del Protocollo d'intesa, al fine di promuovere la massima partecipazione degli iscritti a tali azioni;
- c) raccogliere le adesioni dei professionisti attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, previa pubblicazione di un avviso/informativa, condivisi con Inail, indicanti modalità e tempistiche per l'adesione, e a verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
- d) mettere a disposizione dell'Inail gli elenchi dei professionisti, anche suddivisi per ambito territoriale, impegnandosi ad aggiornare i dati in tempo reale, soprattutto in relazione alla perdita dei requisiti dei professionisti sopra indicati (sospensione o radiazione dall'albo);
- e) pubblicare sul proprio sito internet – [www.psy.it](http://www.psy.it) – una pagina dedicata al Protocollo d'Intesa, al presente Accordo attuativo e link agli elenchi dei professionisti aderenti, condivisi con l'Inail;
- f) collaborare nell'ambito di attività di informazione/formazione in favore degli psicologi e delle équipe multidisciplinari Inail in conformità con quanto previsto al seguente art. 8.

Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Inail si impegna a:

- a) dare comunicazione e massima pubblicità del presente Accordo alle Strutture Regionali dell'Istituto;
- b) organizzare, in collaborazione con il CNOP, uno specifico percorso di informazione/formazione in favore sia degli psicologi con incarico conferito dall'Inail sia di quelli inseriti negli elenchi in attuazione del presente Accordo; la formazione verterà anche sul "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail n. 404 del 14 dicembre 2021 e sulla Circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022;
- c) acquisire gli elenchi dei professionisti, sulla scorta della verifica dei requisiti effettuata dal CNOP, e darne conoscenza alle Strutture centrali e territoriali dell'Istituto;
- d) pubblicare sul proprio sito internet – [www.inail.it](http://www.inail.it) – una pagina dedicata al Protocollo d'Intesa, al presente Accordo attuativo e agli elenchi dei professionisti, come messi a disposizione dal CNOP.

Con l'adesione all'iniziativa Inail-CNOP per l'inserimento nell'elenco, il professionista si impegna a:

- a) garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nell'ambito della propria organizzazione, nei locali di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b) quale titolare autonomo del trattamento dei dati per finalità di cura, alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
- c) rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, neppure a fine scientifico;
- d) rendere la propria prestazione professionale nei termini di quanto previsto al superiore articolo 4;
- e) attestare l'assenza di conflitto di interessi anche potenziale e a non erogare attività terapeutica in caso di consulenza/parere prestati a supporto di valutazioni medico legali nell'interesse dell'assistito.

## **Articolo 8**

### **Attività di informazione/formazione**

Le Parti promuovono la collaborazione tra Consigli territoriali dell'Ordine e Strutture regionali dell'Inail per diffondere la conoscenza in ordine alle procedure indette dalle Direzioni Regionali/Provinciali Inail per il reclutamento dei professionisti psicologi-psicoterapeuti.

Quanto alle iniziative formative di cui all'art. 2 del Protocollo, le Parti, riservando di convenire le modalità di collaborazione, stabiliscono di individuare sin da ora i rispettivi referenti:

- per il CNOP:
  - o i Componenti del comitato di coordinamento per la diffusione informativa su base nazionale;
  - o esperti del settore per la costruzione di un percorso formativo accreditato ECM;

- per l'Inail:
  - o il direttore della Direzione centrale prestazioni sociosanitarie;
  - o il Sovrintendente Sanitario centrale;

Al fine di provvedere alle suddette iniziative formative e per l'organizzazione di partecipazione a seminari, convegni/tavoli di lavoro il CNOP si impegna a indicare professionisti idonei all'organizzazione di corsi di formazione dedicati (cfr. art. 2 Protocollo) e l'Inail si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture con proprio personale competente *rationae materiae*.

Le Parti si impegnano, infine, a costituire tavoli di lavoro tecnici di studio, coordinati da un referente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e da un referente Inail, per la realizzazione di studi compartecipati finalizzati al monitoraggio dell'efficacia e alla standardizzazione dei percorsi di supporto psicologico-psicoterapeutico".

## **Articolo 9**

### **Modifiche all'Accordo attuativo**

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

## **Articolo 10**

### **Recesso**

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo di seguito indicato: per il CNOP [segreteria@pec.psyppec.it](mailto:segreteria@pec.psyppec.it), per Inail [dcprestsociosan@postacert.inail.it](mailto:dcprestsociosan@postacert.inail.it)

Restano salve le attività compiute e la collaborazione realizzata.

## **Articolo 11**

### **Durata**

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine del Protocollo d'intesa, salvo proroga o rinnovo di quest'ultimo.

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
ORDINE  
PSICOLOGI

## **Articolo 12**

### **Foro competente**

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

## **Articolo 13**

### **Rinvio alle norme di legge ed altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto, si fa rinvio al Protocollo d'intesa e alle norme generali di legge.

La pianificazione e la gestione delle rispettive attività operative, necessarie all'attuazione delle finalità del già menzionato Protocollo d'intesa, rientrano nell'ambito dell'autonomia e della programmazione economico-finanziaria di ciascuna delle Parti.

Al presente Atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Il presente Accordo sarà pubblicato nei siti istituzionali delle Parti.

Inail

Il Direttore generale

dott. Marcello Fiori

CNOP

Il Presidente

prof. David Lazzari